Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 13 settembre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 1019.

Norme di esecuzione della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la distillazione di acqueviti di diversa denominazione può essere effettuata nello stesso stabilimento, purchè avvenga in locali separati o, se negli stessi locali, in tempi diversi.

Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la conservazione di acqueviti di diversa denominazione può essere fatta nello stesso locale, purchè in recipienti separati, sui quali deve apporsi, a caratteri visibili ed indelebili, il nome dell'acquavite contenuta.

Nella preparazione di una stessa acquavite, gli scarti di testa e di coda, ottenuti nella distillazione di una prima porzione di materie prime, possono essere immessi nella porzione successiva e con essa distillati.

Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere utilizzati in operazioni di ridistillazione, debbono essere ottenuti ad una gradazione alcoolica non superiore a 70°.

E' vietato il trasferimento di scarti ad altro opificio per la ridistillazione intesa a produzione di acquavite.

Art. 2.

Le acqueviti immesse al consumo debbono avere gradazione compresa entro i limiti indicati nell'art. 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Le operazioni consentite dall'art. 3, n. 4, della legge per conferire alle acqueviti limpidezza sono: la chiarificazione, il collaggio, la refrigerazione, la pastorizzazione, la filtrazione ed ogni altro procedimento chimico-fisico riconosciuto idoneo dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero delle finanze, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 4 della legge, è considerata acquavite di vino quella ottenuta da vino sano e genuino anche se in presenza di fecce naturali liquide.

Il vino che sia, in presenza di fecce naturali liquide, separato per filtrazione deve avere, oltre ad una acidità non superiore a quella massima prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge, i requisiti di un vino sano e genuino e dare una resa di filtrazione non inferiore all'80 % in volume.

Non sarà comunque idoneo il vino che sia precipitato con il reattivo di Draghendorff.

Il vino usato per la preparazione dell'acquavite ammessa alle agevolezze fiscali deve avere un contenuto in alcole metilico non superiore a centimetri cubici 0,25 per litro, riferito a vino di 10 gradi alcolici.

Art. 4.

L'acquavite ottenuta da vino in presenza di fecce naturali liquide, di cui al precedente articolo, è ammessa all'invecchiamento anche in propri fusti, ma per essere commerciata come tale deve sempre essere miscelata nel rapporto, in alcool anidro, di una parte di essa con non meno di dieci parti di acquavite ottenuta da vino privo di fecce.

La miscela deve, per il grado alcoolico, il gusto e il contenuto in impurezze, avere tutti i requisiti prescritti per l'acquavite di vino dalle disposizioni vigenti e da quelle contenute nel presente regolamento.

Sono escluse dall'obbligo della miscela le acqueviti ottenute dalla distillazione dei vini che diano una resa di filtrazione di almeno il 95 % in volume.

I requisiti di cui sopra e quelli richiesti dal precedente art. 3, sono accertati, qualora si tratti di prodotti da ammettere all'agevolazione fiscale, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette, su congrui campioni omogenei,

Di ciascuna operazione di miscela deve essere compilato apposito verbale e la decorrenza dell'invecchiamento, agli effetti delle agevolazioni concesse dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, è quella della data di introduzione nel magazzino fiduciario di invecchiamento, di ciascuna delle partite componenti la miscela.

Ai fini del rilascio del contrassegno sarà riconosciuta l'anzianità del prodotto meno invecchiato impiegato nel taglio.

L'aromatizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge può effettuarsi prima, durante e dopo il periodo di invecchiamento.

Qualora l'aromatizzazione venga effettuata mediante aggiunta di infusione alcoolica delle sostanze indicate dalla legge, questa deve avvenire dopo il periodo di invecchiamento.

L'infusione alcoolica di cui al medesimo terzo comma dell'art. 4 della legge può anche contenere alcool proveniente da materie diverse dal vino.

Art. 5.

L'acquavite di cui all'art. 5 della legge deve essere ottenuta mediante la distillazione diretta delle vinacce, con esclusione dell'impiego di liquidi ricavati dalla spremitura, dal lavaggio o dalla diffusione delle medesime.

E' consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino.

Art. 6.

Le denominazioni di « rhum », « rum », o « tafià », nonchè di « acquavite di canna », o di « distillato di canna », di cui all'art. 8 della legge, possono essere seguite dalla parola « puro », qualora alla suddetta acquavite non sia stato aggiunto alcool etilico rettificato.

La bevanda che, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 8 della legge, può denominarsi « rhum », « rum » o « tafià », soltanto se tali indicazioni sono integrate con l'indicazione « di fantasia » deve contenere anche « rum puro ».

Art. 7.

Per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta e di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate dalla legge, deve essere inoltrata domanda al Ministero dell'industria e del commercio.

La domanda, redatta su carta bollata, deve contenere l'indicazione:

del nominativo della ditta e della sede dello stabilimento di produzione;

dell'acquavite che si intende produrre e delle sue caratteristiche.

Alla domanda debbono essere allegati tre campioni del prodotto.

Il Ministero dell'industria e del commercio dà comunicazione della richiesta di autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per il preventivo parere.

Con la pubblicazione del decreto di autorizzazione, la denominazione dell'acquavite è riservata al prodotto ottenuto dalla distillazione della materia prima indicata nel decreto stesso.

La relativa produzione ed immissione al commercio soggiacciono alle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Dell'avvenuta autorizzazione è data comunicazione al Ministero delle finanze.

Art. 8.

Le parole « distillato » e « distillazione » possono essere usate soltanto seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava, per distillazione, il tipo di acquavite previsto dalla legge o dal decreto di autorizzazione di cui all'art. 10 della legge stessa.

Le figure di piante, di parti di piante, di frutta o di altre sostanze costituenti materia prima per la preparazione delle acqueviti possono essere usate solo per indicare la sostanza da cui, per distillazione, si ottiene l'acquavite da porre in vendita.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 12 della legge, non possono essere importate acqueviti che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge stessa per le acqueviti nazionali.

Tali requisiti sono attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il commercio con l'estero.

Le acqueviti importate allo stato sfuso debbono essere accompagnate dai suddetti documenti fino al momento del loro imbottigliamento.

Sono vietati parimenti l'introduzione ed il commercio nel territorio italiano delle acqueviti, delle quali è vietata la produzione ai sensi dell'art. 10 della legge.

Non possono essere introdotte nè circolare nel Paese acqueviti imbottigliate in recipienti di capacità difformi da quelli fissati dall'art. 16 della legge o, comunque, non etichettate e condizionate, secondo quanto prescritto dagli articoli 14, 15 e 17 della legge e dal presente regolamento; è in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

Alle acqueviti importate è applicato il contrassegno di Stato relativo alle acqueviti nazionali di corrispondente denominazione.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle Amministrazioni, a cui è demandata la vigilanza per l'applicazione della legge, di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che le acqueviti di importazione soddisfino alle prescrizioni della legge stessa e del presente regolamento.

Art. 10.

Chiunque intende esportare con le denominazioni disciplinate dalla legge prodotti aventi caratteristiche, sia merceologiche, sia analitiche che di confezionamento e di etichettatura, diverse da quelle prescritte dalla legge italiana, ma conformi a quanto consentito dalla legge del Paese di destinazione, deve chiederne preventiva autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio.

Parimenti è sottoposta alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio l'esportazione di prodotti di cui al comma precedente verso Paesi nei quali la materia non è regolata da apposite disposizioni.

La domanda, redatta su carta bollata, deve indicare:

a) il nominativo della ditta e la sede dello stabilimento di produzione;

b) la denominazione che si intende usare e le caratteristiche del prodotto per cui si intende usarla, nonchè il sistema di produzione;

c) la durata e l'epoca della lavorazione dell'acquavite da esportare;

d) il Paese verso il quale si intende esportare;

e) la ragione su cui si fonda la richiesta;

f) la documentazione da cui risultino le norme che regolano, nel Paese verso il quale si intende esportare l'acquavite indicata nel primo comma del presente articolo, l'uso della denominazione di cui al punto *b*). Tale documentazione non è richiesta nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo.

Il prodotto deve essere custodito separatamente dalle acqueviti aventi le caratteristiche stabilite dalla legge italiana.

Della concessa autorizzazione è data comunicazione al Ministero delle finanze per la vigilanza sulla lavorazione e sulla effettuazione della esportazione del prodotto verso il Paese interessato.

Art. 11.

La denominazione italiana « acquavite di vino » o « acquavite » o « distillato di vino » o « arzente », che, a norma dell'art. 14 della legge deve seguire la parola « brandy » salvo che essa sia usata unitamente al nome di un frutto per contraddistinguere un liquore dolcificato prodotto a base del rispettivo frutto, deve essere apposta sulla etichetta principale, o su una etichetta aggiuntiva, applicata sul recipiente nello stesso verso in cui si trova l'etichetta principale ed immediatamente sotto questa ultima.

Tale indicazione deve essere apposta in caratteri ben leggibili ed indelebili, il cui corpo deve avere dimensioni non inferiori ad un terzo di quello usato per la parola « brandy ».

Ai fini dello stesso art. 14 della legge, per liquore dolcificato a base di un frutto si intende il liquore il cui componente caratteristico — oltre all'alcole ed allo zucchero ed eventualmente al distillato del frutto — sia il succo naturale del frutto del quale porta il nome o l'infuso della sua polpa o scorza.

Art. 12.

La denominazione italiana che, ai sensi dell'art. 15 della legge, deve seguire quella straniera, deve essere apposta con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 13.

Ogni acquavite per cui è prescritto un contrassegno di Stato viene assunta separatamente in carico dal produttore o dall'importatore in registri sottoposti alla vigilanza finanziaria, all'atto della produzione o della importazione.

Deve essere parimenti presa in carico nei registri tenuti da un imbottigliatore, l'acquavite proveniente da un produttore o da un importatore che già l'aveva in carico.

A tal fine, per le acqueviti prese in carico nel registro dei produttori o degli importatori, deve essere fatta menzione del loro diritto alla prescritta denominazione nei documenti fiscali di circolazione.

Le Amministrazioni, a cui, ai sensi dell'art. 18 della legge, è demandata la vigilanza, possono disporre gli opportuni controlli anche al momento dell'imbottigliamento e successivamente allo stesso, per accertare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche analitiche per esso prescritte.

Art. 14.

Ai fini dell'apposizione sulle etichette delle indicazioni di cui all'art. 17 della legge è considerato:

a) produttore colui che direttamente o per mezzo di altri compie l'ultima operazione di lavorazione a cui è sottoposta l'acquavite prima dell'imbottigliamento;

b) stabilimento di produzione quello in cui viene eseguita la predetta ultima lavorazione dell'acquavite;

c) imbottigliatore colui che, direttamente o per mezzo di altri, compie l'imbottigliamento dell'acquavite;

d) stabilimento imbottigliatore quello in cui viene effettuato l'imbottigliamento dell'acquavite.

Le suddette indicazioni debbono, a seconda dei casi, essere formulate nel modo seguente:

Prodotto e imbottigliato da . . . . (nome e sede della ditta) nello stesso stabilimento di . . . (Comune e Provincia se in Italia; località e Stato, se all'estero).

Prodotto da . (nome e sede della ditta) nello stabilimento di (Comune e Provincia se in Italia; località e Stato se all'estero) ed imbottigliato da . (nome e sede della ditta) nello stabilimento di . . . (Comune e Provincia se in Italia; località e Stato se all'estero).

Qualora si tratti di lavorazione per conto di terzi, deve indicarsi anche il nome o la ragione sociale dell'impresa, nel cui stabilimento avviene la produzione o l'imbottigliamento dell'acquavite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE —
MARTINO — ANDREOTTI —
COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1956, n. 1020.

Inclusione dell'abitato di Corvara, in provincia di Pescara, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1274, emesso nell'adunanza del 19 giugno 1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Corvara, in provincia di Pescara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1021.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lagonegro (Potenza).

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lagonegro (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1022.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ortanova (Foggia).

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ortanova (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 1023.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Melfi (Potenza).

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Melfi (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 1024.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Alatri (Frosinone).

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Alatri (Frosinone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1, settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 1025.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Noventa Vicentina (Vicenza).

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Noventa Vicentina (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 1026.

Approvazione dell'atto di costituzione del Consorzio per l'Università degli studi di Bari.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato l'atto di costituzione del Consorzio per l'Università degli studi di Bari e il relativo statuto ed il Consorzio stesso viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 153. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1956.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1951, n. 743, col quale è eretto in ente morale l'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, e ne è approvato il relativo statuto;

Considerato che è scaduto il Consiglio di amministrazione dell'Ente nominato con decreto Ministeriale 25 novembre 1952, e che occorre, pertanto, provvedere alla sua rinnovazione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, è composto come segue:

rag. Enrico Ciaranfi, presidente della Camera di commercio industria ed agricoltura di Pisa;

dott. Pasquale Morgante, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Ugo Poggianti, Renzo Anguillesi, rappresentanti degli industriali del legno;

Enrico Dini, Aldo Betti, rappresentanti degli artigiani del legno;

Aldo Grazio, Ezio Barontini, lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane del legno;

Fabio Rossi, artigiano dell'alabastro;

Pasquinuccio Pasquinucci, artigiano della ceramica;

Laura Lupetti, dott. Donato Luigi Fascetti, rappresentanti dei commercianti;

dott. Antonio Maccarone, rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Pisa;

dott. Alberto Bechini, rappresentante dei Comuni soci dell'Ente;

dott. Giorgio Roccanti, rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Art. 2.

Il predetto Consiglio di amministrazione sarà integrato dai tre membri eletti dall'assemblea dei soci dell'Ente ai sensi dell'art. 10, n. 3, dello statuto dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(4294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Teramo di un mutuo di L. 55.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4337)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 56, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza di un mutuo di L. 44.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4339)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8484 in data 28 agosto 1956, il sig. Giovanni Gaggero, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(4266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della cooperativa agricola « La Proletaria », con sede in Zinga di Casabona, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1956, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della cooperativa agricola « La Proletaria », con sede in Zinga di Casabona, costituita con atto in data 26 gennaio 1945 del notaio Pasquale Sculco da Strongoli ed è stato nominato commissario governativo Bonomo Zizza.

(4310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 12 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	124,87	624,90	624,70	624,84	624,82	624,80	624,80	624,80
$ Can.	638,85	638,50	638,50	638,875	638,70	638,80	638,75	638,775	638,75	639 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,81	145,75	145,81	145,81	145,81	145,81	145,85
Kr. D.	90,10	90,06	90,11	90,07	90,05	90,08	90,08	90,05	90,05	90,05
Kr. N.	87,17	87,18	87,19	87,19	87,24	87,20	87,19	87,14	87,14	87,10
Kr. Sv.	121,02	120,98	121 —	121 —	121,05	121 —	120,95	120,99	120,99	120,95
Fol.	163,87	163,83	163,86	163,82	163,82	163,90	163,78	163,84	163,84	163,85
Fr. B.	12,52	12,52	12,52	12,51375	12,5175	12,52	12,5125	12,517	12,51	12,52
Fr. Fr.	177,52	177,51	177,56	177,46	177,45	177,60	177,49	177,52	177,52	177,55
Fr. Sv. acc.	142,88	142,90	142,86	142,85	142,90	142,90	142,84	142,88	142,88	142,85
Lst.	1740,85	1741,25	1741 —	1741,25	1740,75	1740,80	1741,25	1740,875	1740,75	1741 —
Dm. occ.	149,04	149,02	149,05	149,02	148,95	149,08	148,95	149,04	149,04	149,02

Media dei titoli del 12 settembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	62,25
Id. 3,50 % 1902	58,45
Id. 5 % 1935	83,825
Redimibile 3,50 % 1934	81,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,275
Id. 5 % 1936	94,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	638,812
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,975
1 Fiorino olandese	163,80
1 Franco belga	12,513
100 Franchi francesi	177,475
1 Franco svizzero acc.	142,845
1 Lira sterlina	1741,25
1 Marco germanico	148,985

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 %, 5 % e 6 %

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1956, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %:
estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di 5 obbligazioni
n. 125 titoli di 10 »
n. 90 titoli di 25 »

in totale n. 275 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 3800 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.900.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:
estrazione a sorte di:
n. 9.038 titoli di 10 obbligazioni
n. 1.511 titoli di 25 »
n. 1.072 titoli di 50 »
n. 745 titoli di 100 »

in totale n. 12.366 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 256.255 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 128.127.500;

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 %:
estrazione a sorte di:
n. 498 titoli di 25 obbligazioni
n. 2406 titoli di 100 »
n. 1396 titoli di 1000 »

in totale n. 4300 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 1.649.050 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 824.525.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1956

Il presidente: G. B. Boeri

(4332)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie speciale « Quinquennale »

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1956, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 6 % Serie speciale « Quinquennale » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *Emissione*:
estrazione a sorte di:
n. 936 titoli di 25 obbligazioni
n. 3311 titoli di 100 »
n. 1669 titoli di 500 »
n. 3472 titoli di 1000 »

in totale n. 9388 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 4.661.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.330.500.000;

b) 2ª *Emissione*
estrazione a sorte di:
n. 3.150 titoli di 25 obbligazioni
n. 6.300 titoli di 100 »
n. 2.443 titoli di 1000 »

in totale n. 11.893 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 3.151.750 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.575.875.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1956

Il presidente: G. B. Boeri

(4333)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti: obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1956, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:
estrazione a sorte di n. 1056 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 10.560 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.280.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »*:
estrazione a sorte di:
n. 110 titoli di 1 obbligazione
n. 165 titoli di 5 obbligazioni
n. 120 titoli di 10 »
n. 34 titoli di 25 »

in totale n. 429 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2985 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.492.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1956

Il presidente: G. B. Boeri

(4334)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1956, con inizio alle ore 10,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *Emissione*:
estrazione a sorte di:
n. 330 titoli di 1 obbligazione
n. 240 titoli di 5 obbligazioni
n. 350 titoli di 10 »
n. 240 titoli di 25 »

in totale n. 1160 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 11.030 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.515.000;

b) 2ª *Emissione*:
estrazione a sorte di:
n. 1090 titoli di 1 obbligazione
n. 450 titoli di 5 obbligazioni
n. 450 titoli di 10 »
n. 608 titoli di 25 »

in totale n. 2598 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 23.040 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 11.520.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1956

Il presidente: G. B. Boeri

(4335)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1956, con inizio alle ore 11, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti

operazioni sulle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *Emissione*:

estrazione a sorte di:

n. 269 titoli di 25 obbligazioni
n. 315 titoli di 50 »
n. 543 titoli di 100 »
n. 83 titoli di 1000 »

In totale n. 1210 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 159.775 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 79.887.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 166.900, per il valore nominale di L. 83.450.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, sono proporzionalmente ridotte — in seguito alla restituzione anticipata effettuata dal comune di Torino di complessive n. 133.400 obbligazioni — alle predette n. 159.775 obbligazioni per il valore nominale di L. 79.887.500.

b) 2ª *Emissione*:

estrazione a sorte di:

n. 64 titoli di 25 obbligazioni
n. 94 titoli di 100 »
n. 53 titoli di 1000 »

In totale n. 211 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 64.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 32.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1956

Il presidente: G. B. BOERI

(4336)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso **a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1955.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1956, n. 56312, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, medico provinciale;

Marchisio dott. Vincenzo, primario reparto maternità dell'Ospedale civile di Cuneo;

Manfroni dott. Alessandro, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Brugnoli Maria, ostetrica condotta del comune di Borgo San Dalmazzo.

Segretario:

Sciavicco dott. Oreste.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cuneo, addì 24 agosto 1956

Il prefetto: TORRISI

(4279)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1956, n. 23570, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che, a seguito della rinuncia o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcune candidate nominate, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del registro dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 23570 in premesse specificato sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1) Novi Ilva: Montiano (Magliano in Toscana);
2) Bartolini Irma: Montemerano (Manciano);
3) Ulivieri Urelda: Murci (Scansano);
4) Nannini Rina: Elmo (Sorano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 20 agosto 1956

Il prefetto: VEGNI

(4282)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.